



COMUNE DI GENOVA

SEGRETARIO GENERALE (980)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-980.0.0.-2

L'anno 2013 il giorno 06 del mese di Agosto il sottoscritto Del Regno Vincenzo in qualità di Segretario Generale – Responsabile della Trasparenza, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: APPROVAZIONE TEMPORALE DI PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO ISTITUZIONALE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

Adottata il 06/08/2013
Esecutiva dal 06/08/2013

06/08/2013	DEL REGNO VINCENZO
------------	--------------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

SEGRETARIO GENERALE (980)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-980.0.0.-2

OGGETTO APPROVAZIONE TEMPORALE DI PUBBLICAZIONE DEI DATI SUL SITO ISTITUZIONALE - SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

IL SEGRETARIO GENERALE
In qualità di Responsabile della Trasparenza

Premesso:

- che con Deliberazione n. 109 del 30/5/2013 la Giunta Comunale ha approvato il Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Genova, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013;
- che il Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità è stato approvato con la riserva di apportare le opportune modifiche, integrazioni e correttivi che si rendessero necessari sia alla luce dell'evolversi del quadro normativo oltre che sulla base degli esiti emergenti dalla concreta esperienza applicativa delle disposizioni in esso contenute;
- che, in particolare, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che costituisce parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative tese ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'art. 43 comma 3 del D. Lgs. 33/2013;
- che le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;
- che, a tal fine, il Programma costituisce pertanto, come detto, una sezione del Piano di prevenzione della corruzione;
- che, altresì, gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono comunque formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali;
- che l'operatività delle misure previste sia nel Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità che nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità richiede il compimento di una serie di azioni per la messa a punto di un sistema che preveda operazioni di ricognizione, nonché raccolta, elaborazione e confronto di dati che necessitano di adeguato supporto informativo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Visto il Paragrafo 3.3 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ai sensi del quale, ai fini dell'adozione del Programma medesimo, si è proceduto a censire gli obblighi di pubblicazione individuati dalla normativa, partendo dai contenuti dell'esistente sezione "Trasparenza, valutazione e merito" in prospettiva della istituzione di una nuova sezione, attualmente in via di implementazione, denominata Sezione "Amministrazione trasparente";

Considerato:

- che, in collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi, la Segreteria Generale ha proceduto ad una verifica sulla possibilità di reperimento dei dati richiesti dalle banche dati esistenti nell'Ente, individuando diverse situazioni di seguito elencate:
 - dati già presenti sul sito istituzionale, ma collocati in sezioni diverse;
 - dati che è possibile implementare in tempi ristretti, perché già all'interno di banche dati del Comune;
 - dati che necessitano di interventi "semplici" ;
 - dati che necessitano di interventi "complessi";
- che il Comune di Genova dispone di un sito internet istituzionale e di n. 21 siti tematici;
- che la Direzione Comunicazione e Promozione della Città cura la revisione ed il coordinamento del sito istituzionale del Comune e la redazione diffusa relativa alla parte di servizio del sito stesso;
- che, in attuazione della normativa in materia di trasparenza e siti *web*, il Comune di Genova ha realizzato già in precedenza nel proprio sito istituzionale la "Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito", che contiene dati raggruppati sotto varie voci;

Preso atto:

- che costituisce allegato parte integrante e sostanziale del Programma triennale sulla trasparenza e l'integrità la tabella identificata quale "Allegato B – Obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale", ove sono indicati i dati da pubblicare nella istituenda "Amministrazione trasparente";
- che il suddetto documento è stato formulato tenendo conto di quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- che la pagina iniziale della sezione "Amministrazione trasparente" deve contenere esclusivamente ciascuna delle sezioni riportate nell'Allegato B del Programma e che dalla sezione si accede, attraverso appositi Link, alla sotto sezione ed in seguito al dato/documento relativo;
- che il citato Allegato B ha organizzato i dati da pubblicare in Sezioni e Sottosezioni come previsto nell'allegato al D. Lgs. 33/2013, indicando i riferimenti normativi inerenti i singoli obblighi e specificando se gli stessi sono attuati, non attuati o se i contenuti relativi sono da aggiornare;
- che lo stato di attuazione riportato è il risultato di una prima ricognizione destinata ad essere variata a seguito di specifica disamina a cura delle Direzioni responsabili, in attuazione di quanto previsto al paragrafo 3.3 del Programma;
- che in apposita colonna sono indicate le Direzioni competenti rispetto ai contenuti ed alla redazione dei dati da pubblicare, alla richiesta di pubblicazione ed al suo aggiornamento e che nella parte II del medesimo Allegato B sono indicati ulteriori dati da pubblicare in base a specifiche e diverse normative/direttive/circolari;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che, nella realizzazione e gestione del sito, sono state assunte a riferimento le *Linee guida per i siti web della PA* previste dalla Direttiva del 26/11/2009 n. 8 del Ministero della Pubblica Amministrazione ed i suoi aggiornamenti del 29/7/2011, nonché le misure a tutela della *privacy*;

Rilevato:

- che, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 3.3 del Programma, sono state programmate, in estrema sintesi, le presenti azioni:
 - verifica, a cura di ciascuna Direzione competente, dell'esattezza e completezza dei dati già pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione "Trasparenza, valutazione e merito", con aggiornamento – inteso quale attualizzazione – dei dati pubblicati;
 - ricognizione dei dati eventualmente pubblicati in altre Sezioni del sito, a cura delle Direzioni competenti, segnalando gli esiti alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città per la corretta collocazione;
 - ristrutturazione della Sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito", a cura della Direzione Comunicazione e Promozione della Città, al fine di realizzare la nuova Sezione "Amministrazione trasparente" come da Allegato B al Programma;
 - pubblicazione, a seguito dell'attività dei Direttori competenti per materia, dei dati individuati come "da aggiornare" nel citato Allegato B, sotto il profilo dell'accuratezza e/o della significatività, anche a seguito di intervenute modifiche normative;
 - individuazione della tempistica di pubblicazione dei dati in oggi non presenti sul sito, da parte del Direttore Generale e dei Direttori Generali di Area su proposta dei Direttori competenti per materia;

Considerato altresì:

- che, in particolare, nell'individuazione dei tempi occorre tenere conto della necessità e della tipologia di interventi da parte della Direzione Sistemi Informativi e/o Direzione Comunicazione e Promozione della Città, oltre che della necessità di eventuali azioni propedeutiche quali revisioni di regolamenti dell'ente, preventiva raccolta manuale di dati ed informazioni ecc., con l'obiettivo di garantire entro il 31/12/2013 la pubblicazione di almeno il quaranta per cento della tipologia dei dati ad oggi mancanti;
- che con nota prot. n. 226448 in data 12/7/2013 il Direttore Generale ha inviato al Coordinatore per la Trasparenza un documento riassuntivo contenente la tempistica di pubblicazione dei dati in oggi non presenti nel sito;
- che in base a tale documento è stato elaborato un prospetto di sintesi, con particolare riguardo ai dati attualmente non pubblicati sul sito, specificando il termine di pubblicazione (ovvero termine entro il quale la documentazione deve essere resa disponibile alla Direzione Comunicazione e Promozione della Città ai fini della pubblicazione ed al quale vanno aggiunti venti giorni utili in media per l'attuazione delle necessarie operazioni tecniche da parte della predetta Direzione competente);
- che la scansione temporale individuata non prescinde dalle priorità individuate dal legislatore, con particolare riferimento agli obblighi per la cui violazione sono previste sanzioni pe-

cuniarie o comunque conseguenze rilevanti per il corretto svolgimento dell'attività amministrativa;

- che, comunque, entro il 30/9/2014 dovrà essere garantita, quale livello minimo di trasparenza, la pubblicazione di tutti i dati di cui all'Allegato B del Programma ed inoltre una adeguata implementazione degli stessi, come indicato dagli aggiornamenti annuali del Programma medesimo;

Rilevato altresì:

- che, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013, all'interno di ogni Amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1 comma 7 della legge 190/2012, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e che tale figura nel Comune di Genova è stata individuata nel Segretario Generale all'atto della istituzione dell'Ufficio Unico per l'applicazione dei principi sul controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti, sulla prevenzione della corruzione e sull'attuazione della trasparenza;
- che, pertanto, detto Responsabile svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- che il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
- che i dirigenti responsabili degli uffici dell'Amministrazione devono garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
- che il Responsabile controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs. 33/2013;
- che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione;

Considerato pertanto necessario approvare il documento allegato, che contiene la scansione temporale di pubblicazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (sub **Allegato 1**) ;

DISPONE

- 1) di approvare il documento sub **Allegato 1**, parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene la tempistica di pubblicazione dei dati in oggi non presenti sul sito del Comune di Genova (ovvero termine entro il quale la documentazione deve essere resa disponibile alla Direzione Comunicazione e Promozione della città ai fini della pubblicazione ed al quale vanno aggiunti di media venti giorni utili per l'attuazione delle necessarie operazioni tecniche);

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 2) di rinviare a successivo atto per la definizione delle modalità applicative delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 33/2013;
- 3) di dare atto che, entro il 30/9/2014, dovrà essere garantita, quale livello minimo di trasparenza, la pubblicazione di tutti i dati di cui all'Allegato B al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune di Genova ed inoltre una adeguata implementazione degli stessi, come verrà indicato dagli aggiornamenti annuali del citato Programma.
- 4) di stabilire che il presente atto venga formalmente trasmesso al Sindaco e sia pubblicato sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione trasparente";

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vincenzo Del Regno



**INDIVIDUAZIONE DELLA TEMPISTICA DI PUBBLICAZIONE
DEI DATI SUL SITO ISTITUZIONALE**

in applicazione del D.Lgs. n.33 del 14/3/2013
*“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.80 del 5/4/2013)
Entrata in vigore del D.Lgs.: 20/04/2013

In caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione si veda l'art. 46 del D.lgs. 33/2013 “Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni” che dispone: “1) l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. 2) Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al c. 1) se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.”


Per le sanzioni previste in caso di inadempimento di specifici obblighi di pubblicazione si vedano inoltre i richiami indicati nella tabella sotto riportata.

PARTE PRIMA

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Termine pubblicazione	Direzione responsabile
1	DISPOSIZIONI GENERALI	PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ (e il relativo stato di attuazione) (Programma triennale da aggiornare annualmente ai sensi dell'art.10,c.1 del D.Lgs.)	Art.10,c.8, lett a	Attuato	Segreteria Generale
		<p>ATTI GENERALI</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva", che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano altresì: direttive, circolari, programmi, istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta (c.1)</p> <p>Con riferimento allo Statuto, ai Regolamenti, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati (c.2)</p>	Art.12,c.1,2	entro il 31/12/2013	Tutte le Direzioni

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Termine pubblicazione	Direzione responsabile
2	ORGANIZZAZIONE	<p>ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO – AMMINISTRATIVO Informazioni e dati , corredati dai documenti anche normativi di riferimento, relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze (art.13,c.1, lett.a)</p> <p>Con riferimento ai TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, di CARATTERE ELETTIVO o comunque di ESERCIZIO DI POTERI DI INDIRIZZO POLITICO sono pubblicati ai sensi dell'art.14:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. atto di nomina o di proclamazione , con indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo, b. curriculum, c. compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, d. dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, e. altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed indicazione dei compensi spettanti, f. dichiarazioni di cui all'art.2 della L.n. 441 del 5/7/1982 nonché le attestazioni e le dichiarazioni di cui all' art.3 e all'art.4 della medesima Legge, come modificata dal D.Lgs., limitatamente al soggetto, al coniuge non separato o ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'art.7 (<i>"Dati aperti e riutilizzo"</i>) (c.1). <p>I dati di cui al comma1 sono pubblicati entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.(art.14,c.2)</p>	<p>Art.13,c.1,lett a</p> <p>Art.14</p> <p>(In caso di inadempiamento sanzioni di cui agli artt. 47 e 49 c. 3)</p>	entro il 15/10/2013	<p>Settore Giunta e Consiglio della Direzione Segreteria Organi Istituzionali</p> <p>Municipi</p>

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Ter- mine pubblicazione	Direzione responsabile
		<p>SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI</p> <p>La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'art.14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.(art. 47,c.1)</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p>La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art.22,c.2 (concernenti i dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato) dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione.</p> <p>La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.(art.47, c.2)</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p>Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981 n.689.(art.47, c.3)</p> <p style="text-align: center;">---</p> <p>Ai sensi dell'art.49,c.3 le sanzioni di cui all'art.47 si applicano , per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata di in vigore del D.Lgs. in argomento ovverosia entro il 17 ottobre 2013.</p>	<p>Art. 47 Art.49,c.3</p> <p style="text-align: center;">---</p>	<p>Da attuare al verificarsi delle condizioni previste della normativa</p> <p style="text-align: center;">---</p>	
		<p>RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI COMUNALI</p> <p>La Deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 18/12/2012 prevede l'obbligo di pubblicazione del rendiconto dei bilanci di ciascun Gruppo consiliare comunale sul sito istituzionale del Comune con cadenza semestrale</p>	<p>Deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 18/12/2012</p>	<p>Attuato</p>	<p>Settore Giunta e Consiglio della Direzione Segreteria Organi Istituzionali</p>

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Termine pubblicazione	Direzione responsabile
		<p>ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI</p> <p>Le informazioni e i dati , corredati dai documenti normativi di riferimento, relativi a:</p> <p>l'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici (c.1 lett b)</p> <p>l'illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche(c.1 lett c)</p> <p>TELEFONO E POSTA ELETTRONICA</p> <p>Elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicati, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali</p>	<p>Art.13,c.1,lett b., c</p> <p>Art.13,c.1, lett.d</p>	<p>entro il 31/10/2013</p> <p>entro il 31/12/2013</p>	<p>Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo</p> <p>Direzione Sistemi Informativi</p>
3	CONSULENTE E COLLABORATORI	<p>Per gli INCARICHI di CONSULENZA e COLLABORAZIONE sono pubblicati ed aggiornati i seguenti dati:</p> <p>a. Indicazione dei soggetti percettori</p> <p>b. Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico</p> <p>c. Curriculum vitae (redatto in conformità al vigente modello europeo)</p> <p>d. Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali.</p> <p>e. Compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza e collaborazione (art.15,c.1)</p> <p>Per gli INCARICHI di CONSULENZA e COLLABORAZIONE conferiti a SOGGETTI ESTERNI A QUALSIASI TITOLO sono pubblicati i seguenti dati:</p> <p>a. Indicazione dei soggetti percettori</p> <p>b. Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico</p> <p>c. Oggetto dell'incarico</p>	<p>Art.15,c.1,2</p> <p>Art.10,c.8, lett. d</p> <p>(In caso di inadempimento sanzioni di cui all' art. 15)</p>	attuato	Direzione Personale e Relazioni Sindacali

ALLEGATO 1 dell'Atto del Responsabile della Trasparenza di individuazione della tempistica di pubblicazione dei dati sul Sito Istituzionale

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Ter- mine pubblicazione	Direzione responsabile
		<p>d. Durata e. Compenso</p> <p>La pubblicazione dei dati di cui sopra relativamente agli incarichi conferiti a soggetti esterni a qualsiasi titolo è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (unitamente alla comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ex art.53,c.14, secondo periodo del D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 e s.m.i.) L'ente pubblica e mantiene aggiornato sul sito istituzionale l'elenco dei propri consulenti recante i dati di cui sopra(art.15,c.2)</p> <p>In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dall'art.15,c.2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art.15,c.3)</p> <p>La pubblicazione dei dati di cui ai cc.1 e 2 dell'art.15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.(art.15,c.4)</p>			

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Termine pubblicazione	Direzione responsabile
4	PERSONALE	<p>Per gli INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE sono pubblicati ed aggiornati i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Indicazione dei soggetti percettori b. Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico c. Curriculum vitae (redatto in conformità al vigente modello europeo) d. Dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali. e. Compensi comunque denominati relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.(art.15,c.1) f. dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al decreto 39/2013 presentata dall'interessato al momento del conferimento dell'incarico (art. 20 c.1); la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico g. dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto 39/2013 presentata annualmente dall'interessato nel corso dell'incarico (art. 20 c.2). <p>La dichiarazione di cui al c.1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.</p> <p>Per gli INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE conferiti a SOGGETTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE sono pubblicati i seguenti dati: a. Indicazione dei soggetti percettori b. Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico c. Oggetto dell'incarico d. Durata e. Compenso</p> <p>La pubblicazione dei dati di cui sopra relativamente agli incarichi conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (unitamente alla comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ex art.53,c.14, secondo periodo del D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 e s.m.i. (art.15,c.2).In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dall'art.15,c.2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art.15,c.3)</p>	<p>Art.15,c.1,2 Art.10,c.8, lett. d</p> <p>Art. 20 c. 3 del Dlgs. n. 39/2013 [voci f) e g)]</p> <p>(In caso di inadempimento sanzioni di cui all' art. 15)</p>	entro il 31/10/2013	<p>Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo [competente per voci a), b), c) e f)]</p> <p>Direzione Personale e Relazioni Sindacali [competente per voci d),e) e g)]</p>

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Ter- mine pubblicazione	Direzione responsabile
		<p>Per gli incarichi DIRIGENZIALI conferiti a SOGGETTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE sono pubblicati i seguenti dati:</p> <p>a. Indicazione dei soggetti percettori b. Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico c. Oggetto dell'incarico d. Durata e. Compenso</p> <p>La pubblicazione dei dati di cui sopra relativamente agli incarichi conferiti a soggetti estranei alla pubblica amministrazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi (unitamente alla comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ex art.53,c.14, secondo periodo del D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 e s.m.i. (art.15,c.2).In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto dall'art.15,c.2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art.15,c.3)</p> <p>La pubblicazione dei dati di cui ai cc.1 e 2 dell'art.15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.(art.15,c.4)</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione di cui all'art.1,cc.39 e 40 della L.n.190 del 6/11/2012.(art.15,c.5).</p> <p>f. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al decreto 39/2013 presentata dall'interessato al momento del conferimento dell'incarico (art. 20 c.1); la dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico</p> <p>g. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al decreto 39/2013 presentata annualmente dall'interessato nel corso dell'incarico (art. 20 c.2).</p>	<p>Art.10,c.8, lett.d Art.15,c.1,2,5</p> <p>Art. 20 c. 3 del Dlgs. n. 39/2013 [voci f) e g]</p> <p>(In caso di inadempiamento sanzioni di cui all'art. 15)</p>	<p>entro il 31/10/2013</p>	<p>Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo [competente per voci a), b), c) d) e f)]</p> <p>Direzione Personale e Relazioni Sindacali [competente per voci e) e g)]</p>
		<p>POSIZIONI ORGANIZZATIVE Curricula redatti in conformità al vigente modello europeo</p>	<p>Art.10,c.8, lett.d</p>	<p>Attuato</p>	<p>Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo</p>

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Termine pubblicazione	Direzione responsabile
		<p>DOTAZIONE ORGANICA</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.(c.1)</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.(c.2)</p>	Art.16,c.1,2	entro il 30/9/2013	Direzione Personale e Relazioni Sindacali
		<p>PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.</p>	Art.17,c.1,2	entro il 30/9/2013	Direzione Personale e Relazioni Sindacali
		<p>TASSI DI ASSENZA</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale. (c.3)</p>	Art.16,c.3	Attuato	Direzione Personale e Relazioni Sindacali
		<p>INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI</p> <p>Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti :indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico (art.18,c.1)</p>	Art.18,c.1	Attuato	Direzione Personale e Relazioni Sindacali

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Termine pubblicazione	Direzione responsabile
		CONTRATTAZIONE COLLETTIVA Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche (c.1)	Art.21,c.1	Attuato	Direzione Personale e Relazioni Sindacali
		CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Contratti integrativi stipulati , con relazione tecnico-finanziaria e con relazione illustrativa, certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, c.1 del D.Lgs. n.165/2001 ed informazioni trasmesse annualmente ai sensi del c.3 art.40 bis D.Lgs. n.165/2001.. La relazione illustrativa evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati anche in relazione alle richieste dei cittadini.	Art.21,c.2	Attuato	Direzione Personale e Relazioni Sindacali
		OIV Nominativi e curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cui all'art.14 del D.Lgs. n.150/2009.	Art.10,c.8, lett. c	Attuato	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo
5	BANDI DI CONCORSO	Bandi di concorso per il reclutamento a qualsiasi titolo di personale presso l'amministrazione.(c.1) Elenco costantemente aggiornato di: Bandi in corso Bandi espletati nell'ultimo triennio, con indicazione , per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.(c.2)	Art.19	entro il 30/9/2013	Direzione Personale e Relazioni Sindacali
6	PERFORMANCE	PIANO DELLA PERFORMANCE ovvero PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.150 del 27/10/2009 L'art.169,c.3 bis del TUEL di cui al D.Lgs. n.267 del 18/8/2000, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, dispone che “ <i>Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.</i> “	Art.10,c.8, lett. b	entro il 31/10/2013	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

ALLEGATO 1 dell'Atto del Responsabile della Trasparenza di individuazione della tempistica di pubblicazione dei dati sul Sito Istituzionale

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Ter- mine pubblicazione	Direzione responsabile
		<p>RELAZIONE SULLA PERFORMANCE</p> <p>Piano della relazione sulla performance di cui all'art.10 del D.Lgs. n.150 del 27/10/2009</p>	Art.10,c.8, lett. b	entro il 31/10/2013	Direzione Pianifica- zione e Sviluppo Or- ganizzativo
		<p>AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI</p> <p>Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati Ammontare dei premi effettivamente distribuiti</p>	Art.20,c.1	Attuato	Direzione Pianifica- zione e Sviluppo Or- ganizzativo
		<p>DATI RELATIVI AI PREMI</p> <p>Dati relativi all' entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale</p> <p>Dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi</p> <p>Dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti</p>	Art.20,c.2	Attuato	Direzione Pianifica- zione e Sviluppo Or- ganizzativo
		<p>BENESSERE ORGANIZZATIVO</p>	Art.20,c.3	Attuato	Direzione Pianifica- zione e Sviluppo Or- ganizzativo

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Termine pubblicazione	Direzione responsabile
7	ENTI CONTROLLATI¹	<p>Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente l'elenco dei seguenti enti:</p> <p>ENTI PUBBLICI VIGILATI</p> <p>Art.22,c.1, lett. a Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate</p>	<p>Enti pubblici vigilati Art.22,c.1, lett. a Art.22,c.2,3</p> <p>(In caso di inadempimento sanzioni di cui agli artt. 22, 47 e 49 c. 3)</p>	entro il 30/09/2013	Gabinetto del Sindaco (anche quale capofila)
		<p>SOCIETÀ PARTECIPATE</p> <p>Art.22,c.1, lett. b Elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone l'entità, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate</p>	<p>Società partecipate Art.22,c.1, lett. b Art.22,c.2,3</p> <p>(In caso di inadempimento sanzioni di cui agli artt. 22, 47 e 49 c. 3)</p>	entro il 30/09/2013	Direzione Partecipate (anche quale capofila)

¹ Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui all'art.22,c.1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata. (art.22,c.4)

La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 22, c.2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. (art.47,c.2)

(Si veda anche sottosezione N.2 ORGANIZZAZIONE SANZIONI)

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Ter- mine pubblicazione	Direzione responsabile
		<p>ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI Art.22,c.1, lett. c Elenco degli enti di diritto privato comunque denominati in controllo dell'amministrazione con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di un partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.</p> <p>-----</p> <p>Per ciascuno degli enti di cui sopra (enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati) sono pubblicati i dati relativi a: ragione sociale, misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, durata dell'impegno, onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (c.2) Nel sito viene inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti suddetti (enti pubblici vigilati, società partecipate, enti di diritto privato controllati), nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico in applicazione degli art. 14 e 15 (c.3) Inoltre sono pubblicati relativamente agli incarichi di Amministratore degli Enti suddetti conferiti a decorrere dal 4/5/2013 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 39/2013) la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (all'atto del conferimento dell'incarico) e la dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità all'incarico (nel corso dell'incarico con frequenza annuale) secondo quanto precisato dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013</p> <p>---</p> <p>Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni. (c.5) Le disposizioni di cui all'art.22 non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.(c.6)</p>	<p>Elenco enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo pubblico Art.22,c.1, lett. c Art.22,c.2,3</p> <p>(In caso di inadempimento sanzioni di cui agli artt. 22, 47 e 49 c. 3)</p>	<p>entro il 30/09/2013</p>	<p>Gabinetto del Sindaco (anche quale capofila)</p>

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Ter- mine pubblicazione	Direzione responsabile
		<p>RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ART.22,C.1, LETT. D Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui sopra</p>	Art. 22 c. 1 lett. d	entro il 30/9/2013	Gabinetto del Sindaco Direzione Partecipate
8	ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	<p>DATI AGGREGATI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA</p> <p>Le pubbliche amministrazioni organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati. (art.24,c.1)</p> <p>L'art.49,c.1 dispone che l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art.24 decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. ovvero dal 20 ottobre 2013.</p>	Art.24,c.1 Art.49,c.1	entro il 20/10/2013 (come disposto da art. 49 c.1)	Direzione Pianifica- zione e Sviluppo Or- ganizzativo (anche quale capofila)

SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Ter- mine pubblicazione	Direzione responsabile
	<p>TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO</p> <p>Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del esponsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36 (<i>si veda sottosezione 17 IBAN e PAGAMENTI INFORMATICI del presente documento</i>) m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.(art.35,c.1) <p>Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. (art.35,c.2)</p>	Art. 35,cc.1 e 2	entro il 31/12/2013	Tutte le Direzioni

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Ter- mine pubblicazione	Direzione responsabile
		<p>MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI</p> <p>Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'art.1,c.28 della L.n. 190 del 6/11/2012 (art.24,c.2)</p> <p>L'art.49,c.1 dispone che l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'art.24 decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. ovverosia dal 20 ottobre 2013.</p>	<p>Art. 24 c. 2 Art.49,c.1</p>	<p>entro il 20/10/2013 (come disposto da art. 49 c.1)</p>	<p>Ufficio Unico Con- trolli della Segreteria Generale</p>
		<p>DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI</p> <p>a. I recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni precedenti ai sensi degli artt. 43,71 e 72 del DPR n.445 del 28/12/2000</p> <p>b. Le Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'art. 58 del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n.82 del 7/3/2005</p> <p>c. Le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni precedenti</p>	<p>Art.35, c.3</p>	<p>attuato</p>	<p>Direzione Servizi Ci- vici, Legalità e Diritti</p>

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Ter- mine pubblicazione	Direzione responsabile
9	PROVVEDIMENTI	<p>PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO- POLITICO</p> <p>Elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui sopra sono pubblicati: il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. E' previsto un aggiornamento ogni sei mesi La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>	Art.23	entro il 31/12/2013	Direzione Sistemi In- formativi

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Termine pubblicazione	Direzione responsabile
		<p>PROVEDIMENTI DIRIGENTI Elenchi dei provvedimenti adottati dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <ol style="list-style-type: none"> autorizzazione o concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del D.Lgs. n.150/2009, accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. <p>Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui sopra sono pubblicati: il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.</p> <p>E' previsto un aggiornamento ogni sei mesi</p> <p>La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p>	Art.23	entro il 31/12/2013	Direzione Sistemi Informativi
10	CONTROLLI SULLE IMPRESE	<p>Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento (c.1, a)</p> <p>Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.(c.1. b)</p> <p>I dati suddetti devono essere pubblicati in modo dettagliato e facilmente comprensibile sia sul sito istituzionale che sul sito www.impresainungiorno.gov.it</p>	Art.25	entro il 31/10/2013	Direzione Sviluppo Economico (anche quale capofila)
11	BANDI DI GARA E CONTRATTI	<ul style="list-style-type: none"> Informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n.163/2006. Restano fermi gli altri obblighi di pubblicità legale, ed in particolare quelli previsti dall'art. 1,c.32 della L.n. 190 del 6/11/2012, tramite la pubblicazione di tabelle riassuntive contenenti le modalità di scelta del contraente per l'affidamento 	Art.37	attuato	Direzione Stazione Unica Appaltante (anche quale capofila)

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Termine pubblicazione	Direzione responsabile
		<p>di lavori, forniture e servizi ai sensi del D.Lgs. n.163/2006: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate.</p> <p>(Entro il 31 gennaio di ogni anno tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici e trasmesse in formato digitale all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In sede di prima applicazione il termine è prorogato al 31 marzo 2013 ai sensi della L.n.228/2012 art.1,c.418).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delibera a contrarre nell'ipotesi di cui all'art. 57.c.6 del D.Lgs.n.163/2006. 			
12	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI²	<p>CRITERI E MODALITÀ'</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. (art.26,c.1)</p>	Art.26,c.1	entro il 31/10/2013	Direzione Politiche Sociali (anche quale capofila)

² La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario (art.26,c.3)

E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti in oggetto qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. (art.26,c.4)

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Termine pubblicazione	Direzione responsabile
		<p>ATTI DI CONCESSIONE Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. (art.26,c.2). Elenco dei soggetti beneficiari La pubblicazione di cui all'articolo 26,c.2 comprende: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato. (art.27,c.1)</p>	Art.26,c.2	Attuato	Tutte le Direzioni in modo automatico attraverso l'applicativo E Praxi
		<p>ATTI DI CONCESSIONE Elenco dei soggetti beneficiari (Albo dei Beneficiari) Ai sensi dell'art.27, c.2, le informazioni di cui al c. 1 dell'art. 27 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.</p>	Art.26,c.2 Art.27	Attuato	Direzione Politiche Sociali (anche quale capofila)
13	BILANCI	BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità	Art.29,c.1	entro il 31/12/2013	Direzione Ragioneria

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Termine pubblicazione	Direzione responsabile
		PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO Il Piano di cui all'art.19 del D.Lgs. n.91 del 31/5/2011 è pubblicato con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'art.22 del medesimo D.Lgs. n.91/2011. ³	Art.29,c.2	Attuato	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo
14	BENI IMMOBILI e GESTIONE PATRIMONIO	PATRIMONIO IMMOBILIARE Informazioni identificative degli immobili posseduti	Art.30	- entro il 31/12/2013 pubblicazione del 50% dei dati - entro il 30/9/2014 pubblicazione del 100% dei dati	Direzione Patrimonio e Demanio
		CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Art.30	- entro il 30/9/2013 pubblicazione dei dati relativi alle locazioni passive - entro il 31/12/2013 pubblicazione del 50 % dei dati relativi alle locazioni attive - entro il 30/9/2014 pubblicazione del 100% dei dati relativi alle locazioni attive	Direzione Patrimonio e Demanio
15	CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	Vengono pubblicati, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile, tutti i rilievi ancorché recepiti dalla Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività	Art.31,c.1	entro il 31/12/2013	Ufficio Unico Controlli della Segreteria Gene-

³ D.Lgs. n.91 del 31/5/2011

Art. 19 Principi generali

1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, presentano un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio", di seguito denominato "Piano", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.

2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli stessi programmi del bilancio per il triennio della programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori individuati per quantificare tali obiettivi, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti

Art. 22 Monitoraggio degli obiettivi e indicatori

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in accompagnamento al bilancio consuntivo, il Piano è integrato con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti. I destinatari e le modalità di divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20.

2. Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e gli indicatori selezionati, nonché i valori obiettivo per l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco temporale pluriennale sono i medesimi indicati nella fase di previsione. Il Piano è aggiornato in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, che attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

ALLEGATO 1 dell'Atto del Responsabile della Trasparenza di individuazione della tempistica di pubblicazione dei dati sul Sito Istituzionale

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Termine pubblicazione	Direzione responsabile
		dell'amministrazione o di singoli Uffici			rale
16	SERVIZI EROGATI	CARTA DEI SERVIZI O STANDARD DI QUALITÀ	Art.32,c.1	entro il 31/10/2013	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo (anche quale capofila)
		COSTI CONTABILIZZATI Elenco dei servizi forniti agli utenti L'ente, individuati i servizi erogati agli utenti sia finali che intermedi ai sensi dell'art.10,c.5 del D.Lgs. in argomento e del D.Lgs. n.279 del 7/8/1997, pubblica i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e il relativo andamento nel tempo.	Art.32,c.2, lett. a	entro il 31/12/2013	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo (anche quale capofila)
		TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI , con riferimento all'esercizio finanziario precedente	Art.32,c.2, lett.b	entro il 31/12/2013	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo (anche quale capofila)
17	PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI ovverosia un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture Pubblicazione con cadenza annuale	Art.33	attuato	Direzione Ragioneria
		IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.	Art.36	attuato	Direzione Ragioneria
18	OPERE PUBBLICHE	Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente : - i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione;	Art.38	attuato	Direzione Generale Area Tecnica (anche quale capofila)

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Termine pubblicazione	Direzione responsabile
		<p>-le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali.</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative: -ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione</p>			la)
19	PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	<p>a. atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione nonché le loro varianti;</p> <p>b. per ciascuno degli atti di cui alla lett. a. sono pubblicati tempestivamente gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione, le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. (art.39,c.1)</p> <p>Ai sensi dell' art.39, c. 3 la pubblicità degli atti di cui al c.1, lett.a. è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi</p> <p>La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune interessato, continuamente aggiornata (art.39,c.2)</p> <p>Art.39,c.4: restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione sta-</p>	Art.39	Entro il 30/9/2013	Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti (anche quale capofila)

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Termine pubblicazione	Direzione responsabile
		tale e regionale			
20	INFORMAZIONI AMBIENTALI	Vengono pubblicate le informazioni ambientali di cui all'art.2, c.1, lett.a) del D.Lgs. n.195 del 19/8/2005 detenute ai fini dell'attività istituzionale, le relazioni di cui all'art.10 del D.Lgs. n.195 del 19/8/2005. ⁴ Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione "Informazioni ambientali" (c.2) Sono fatti salvi casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'art.5 del D.Lgs. n. 195 del 19/8/2005(c.3)	Art.40	entro il 31/10/2013	Direzione Ambiente, Igiene , Energia
21	INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA	Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze pubblicano: a. provvedimenti adottati, con indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti b. termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei	Art.42	entro il 31/12/2013	Settore Protezione Civile , nell'ambito della Direzione Polizia Municipale, e Direzioni che adottano provvedimenti di somma urgenza di cui

⁴ D.Lgs. n.195 del 19/8/2005 Art. 2. *Definizioni.*

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3);

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Termine pubblicazione	Direzione responsabile
		provvedimenti straordinari c. costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione d. particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari			all'art.176 del DPR 5/7/2010 n.207 e s.m.i.
21 bis	MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI maturati al 31 dicembre 2012 secondo quanto previsto dal DL n.35/2013 convertito con modificazioni in L.n. 64/2013	SENTENZE PER VIOLAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI Su segnalazione del collegio dei revisori dell'ente, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità previste ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti irroga una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito.	D.L.n.35 dell'8/4/2013 convertito in L.n. 64 del 6/6/2013 art.1,c.4	Da attuare al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa	

ALLEGATO 1 dell'Atto del Responsabile della Trasparenza di individuazione della tempistica di pubblicazione dei dati sul Sito Istituzionale

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione - Ter- mine pubblicazione	Direzione responsabile
		<p>ELENCO DEI DEBITI</p> <p>Pubblicazione, entro il 5 luglio 2013, dell'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori ai sensi del primo periodo del c.9 dell'art.6 del DL n.35/2013 convertito nella L.n. 64/2013, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore.</p> <p>La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito.</p>	<p>D.L.n.35 dell'8/4/2013 convertito in L.n. 64 del 6/6/2013 art.6,c.9</p> <p>(in caso di inadempimento sanzioni di cui all'art. 6 c. 9 D.L.N.35 dell'8/4/2013 convertito in L.n. 64 del 6/6/2013)</p>	attuato	Direzione Ragioneria

PARTE SECONDA

SOTTO- SEZIONE
ALTRI CONTENUTI

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazio- ne/Termine di pub- blicazione	Direzione responsabile
22	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)	artt.2 e 8 Legge 7 giu- gno 2000 n.150	Attuato	Direzione Comunicazione
23	PREVENZIONE CORRUZIONE	PROVVEDIMENTI ADOTTATI AI SENSI DEL C.3 DELL'ART. 1 DELLA L. N. 190/2012 Provvedimenti adottati ai sensi del c.3 dell'art. 1 della L. n. 190/2012 (pi- ano triennale di prevenzione della corruzione, provvedimenti richiesti dai piani anticorruzione e misure sulla trasparenza)	Art.1,c.3 della L.n.190 del 6/11/2012	entro il 31/12/2013	Segreteria Generale
		RELAZIONE RECANTE I RISULTATI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE Relazione recante i risultati dell'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione del responsabile della prevenzione della corruzione (Entro il 15 dicembre di ogni anno)	Art.1,c.14 della L.n.190 del 6/11/2012	entro il 31/12/2013	Segreteria Generale

ALLEGATO 1 dell'Atto del Responsabile della Trasparenza di individuazione della tempistica di pubblicazione dei dati sul Sito Istituzionale

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazio- ne/Termine di pub- blicazione	Direzione responsabile
24	ACCESSIBILITA'	OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ PER L'ANNO CORRENTE Obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione Scadenza dell'obbligo: 31 marzo di ogni anno	Art.9,c.7 del DL n.179 del 18/10/2012 convertito con modificazioni nella L.n.221 del 17/12/2012	entro il 31/10/2013	Direzione Sistemi Informativi
		STATO DI ATTUAZIONE DEL "PIANO PER L'UTILIZZO DEL TELELAVORO" La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n.221 del 17/12/2012 (entrata in vigore il 19/12/2012)	Art.9,c.7 del DL n.179 del 18/10/2012 convertito con modificazioni nella L.n.221 del 17/12/2012	entro il 30/09/2013	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo
25	MONITORAGGIO AUTOVETTURE IN USO ALL'ENTE	MONITORAGGIO DELLE AUTOVETTURE IN USO ALL'ENTE -schede di monitoraggio -dati relativi alla certificazione della spesa	Direttiva n.6/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica	Attuato	Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali
26	SPESE RAPPRESENTANZA	Prospetto annuale concernente le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali, allegato al rendiconto di cui all'art.227 del Testo unico degli enti locali n.267 del 18/8/2000 e s.m.i. (Tale prospetto è trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato sul sito dell'ente locale entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto)	Art.16,c.26 del D.L. n.138 del 13/8/2011 convertito nella L.n.148 del 14/9/2011	Attuato	Direzione Ragioneria
27	PUBLIC PROCUREMENT	Dati sul "public procurement" ex art.7. " Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture "del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (Link: www.appaltiliguria.it)	Art.7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163	Attuato	Direzione Stazione Unica Appaltante

ALLEGATO 1 dell'Atto del Responsabile della Trasparenza di individuazione della tempistica di pubblicazione dei dati sul Sito Istituzionale

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazio- ne/Termine di pub- blicazione	Direzione responsabile
28	CAMBIO RESIDENZA IN TEMPO REALE	Indirizzi ai quali inoltrare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13,c.1, lettere a), b) e c) del regolamento di cui al DPR 30 maggio 1989 n.223	Circolare n.9 del 27/4/12 Ministero Interno <i>Cambio di residenza in tempo reale</i>	Attuato	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti
29	NOTE LEGALI UTILIZZO SITO	Note legali su utilizzo sito Sono fornite informazioni in merito a: -copyright, possibilità e limitazioni in ordine all'utilizzo dei contenuti del sito -utilizzo del sito: responsabilità derivanti dall'utilizzo del sito -accesso a siti esterni collegati : responsabilità sui contenuti di siti esterni collegati -download: regole per l'utilizzo dei materiali scaricabili dal sito	Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Linee guida per i siti web della pubblica amministrazione 2011	Attuato	Direzione Comunicazione
30	ELENCO SITI TEMATICI	Elenco siti tematici	Linee guida per i siti web della PA per l'anno 2011	Attuato	Direzione Comunicazione
31	CATALOGO DATI METADATI E RELATIVE BANCHE DATI	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati e regolamento che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo	Art.52 del D.Lgs. 82 del 7 marzo 2005 modificato dall'art.9,c.1,lett a) del DLn.179/2012 convertito con modificazioni nella L.n.221/2012	entro il 31/12/2013	Direzione Sistemi Informativi

ALLEGATO 1 dell'Atto del Responsabile della Trasparenza di individuazione della tempistica di pubblicazione dei dati sul Sito Istituzionale

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazione/ Termine di pubblicazione	Direzione responsabile
32	RELAZIONE CONCERNENTE L' AFFIDAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA	Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.	Art.34,c.20 del DL n.179 del 18/10/2012 convertito nella L.n 221 del 17/12/2012	Da attuare al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa	Direzione Partecipate
33	RAPPORTO E RELAZIONE DI FINE MANDATO	La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica	Art.4 c.2 del D.Lgs. n.149 del 6/9/2011	Da attuare al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa	Gabinetto del Sindaco
34	CODICE DISCIPLINARE CODICI DI COMPORTAMENTO	La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante le infrazioni e le sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede del lavoro	Art. 68 del D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009	Attuato	Direzione Personale e Relazioni Sindacali

ALLEGATO 1 dell'Atto del Responsabile della Trasparenza di individuazione della tempistica di pubblicazione dei dati sul Sito Istituzionale

	SOTTO-SEZIONE 1° LIVELLO	SOTTO-SEZIONE 2° LIVELLO	RIFERIMENTI NORMATIVI	Stato attuazio- ne/Termine di pub- blicazione	Direzione responsabile
35	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (per il solo anno 2013)	Publicazione della deliberazione comunale, recante l'indicazione della scadenza e del numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.	D.L.n.35 dell'8/4/2013 convertito in L.n. 64 del 6/6/2013 art.10,c.2, lett. a)	Attuato	Direzione delle Politiche delle Entrate e Tributi
36	INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO	1) Individuazione strade sensibili ai fini degli interventi nel sottosuolo e definizione delle particolari condizioni operative e progettuali richieste per gli interventi stessi 2) Ricognizione Progressiva di altre zone sensibili ai fini degli interventi nel sottosuolo e definizione delle particolari condizioni operative e progettuali	Delibera AGCOM 622/2011 e art. 11 del Regolamento Rottura suolo pubblico Del.C.C. n. 120 del 19/12/2006 e smi.	entro il 31/12/2013 (punto 1) entro il 31/12/2014 (punto 2)	Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico